

Sig. P. Barisone (USB)

Sig. L. Giustolisi (USB)

.....(.....)

premesse che

- Il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricertificato in data 27.11.2017 il Fondo trattamento accessorio ex art. 87 per l'anno 2017 in € 2.321.540 l.c.e., determinandosi così un incremento di risorse, rispetto alla precedente certificazione e destinazione nell'Accordo Integrativo del 11.4.2017, pari a € 61.990 l.c.e.;
- L'Accordo Integrativo citato recita testualmente all'art. 10 comma 1: "Le Parti fanno salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o per subentrare esigenze concordate dalle Parti.";

Sottoscrivono le seguenti modifiche, **evidenziate con font in grassetto e corsivo**, all'Accordo Integrativo sull'erogazione dei fondi per il trattamento accessorio ex artt. 87 e 90 CCNL del personale tecnico amministrativo anno 2017, per la definizione della coda contrattuale anno 2017 relativa all'istituto dell'indennità di disagio.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente accordo ha per oggetto:

- La destinazione delle risorse di cui all'art. 87 CCNL vigente
- La destinazione delle risorse di cui all'art. 90 CCNL vigente
- Criteri generali per le progressioni economiche orizzontali
- Criteri generali relativi al sistema di incentivazione della produttività collettiva ed individuale
- Criteri generali per la corresponsione dei compensi relativi all'istituto della reperibilità
- Criteri generali in materia di indennità di responsabilità
- Indennità mensile accessoria
- **Indennità di disagio**

Art. 3 - Destinazione delle risorse di cui all'art. 87 CCNL vigente

1. Sulla base del Fondo certificato in € 2.321.540 l.c.e., le Parti concordano la seguente ripartizione:

ISTITUTI	IMPORTI L.C.E.
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	140.000
INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/FS	510.000
INDENNITA' MENSILE ACCESSORIA	225.000
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE	1.069.550
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	315.000
INDENNITA' DI DISAGIO	61.990

BA
S
BN

Sc
A
Sup

Art. 9 bis – Indennità di disagio

1. Ai sensi

- dell'art. 4, comma 2, lett. d) che prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sui "criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate"
- e dell'art. 88 c. 2 lett. c) secondo cui le risorse del Fondo ex art. 87 possono essere utilizzate anche per "corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti",

le Parti convengono che l'indennità di disagio sia destinata a remunerare tutte quelle attività che richiedono di essere svolte in orari e giornate normalmente non rientranti nell'usuale orario di lavoro del personale amministrativo e tecnico, per prestazioni lavorative e funzionali di norma a supporto delle attività degli organi di vertice dell'Ateneo, in cui sia necessario garantire la continuità dell'azione e della presenza istituzionale, sul piano nazionale e internazionale, del Politecnico.

2. Sulla base di quanto sopra definito, le Parti convengono di individuare all'interno dell'istituto Indennità di disagio dei compensi per la remunerazione dei seguenti compiti:

- a. Attività svolte dal personale della segreteria di direzione del Rettore e del Direttore Generale, dirette a garantire il supporto continuo e costante agli organi di vertice e relativi interlocutori nelle giornate prefestive e/o in orario serale;
- b. Attività istituzionali svolte in Italia o all'estero per periodi superiori alle 24 ore, per compensare la disponibilità a svolgere la propria attività al di fuori della propria sede abituale, a supporto della presenza istituzionale e accademica, sul piano nazionale e internazionale dell'Ateneo, anche nelle giornate prefestive, festive e/o in orario serale;
- c. Attività svolte da chi ricopre il ruolo di autista per gli organi di vertice dell'Ateneo, al fine di compensare la disponibilità allo svolgimento della prestazione in giornate prefestive, festive e in orari notturni, nonché nell'ambito di lunghe percorrenze che richiedano pernottamenti fuori sede con esposizione al rischio guida.

3. All'istituto dell'indennità di disagio viene destinata complessivamente la cifra di 61.990€, così ripartita:

Indennità attività segreteria di direzione	5.000,00 €/anno
Indennità attività istituzionale svolte in Italia o estero > 24h	35 €/g per le attività istituzionali svolte in Italia e all'estero 75 €/g per le attività istituzionali svolte in paesi che presentano aspetti problematici di tipo sanitario e/o di sicurezza Ai fini del riconoscimento di tale compenso la dichiarazione, rilasciata dal dipendente, delle suddette giornate lavorative, deve essere validata dal Responsabile della Struttura
indennità attività di autista	5.000,00 €/anno + 0,10 € al Km per i percorsi fuori area metropolitana torinese, fino ad un massimo di 3.000 €/anno

Ai sensi dell'art. 45, c. 3, lett. c), d.lgs. n. 165/2001, le indennità vengono erogate nel rispetto del principio dell'effettivo svolgimento delle attività che comportano disagio e non potranno essere erogate nel caso in cui al personale coinvolto siano già applicati altri istituti contrattuali destinati a remunerare, comunque, il disagio relativo all'attività espletata.

B
AL
S

glu
J
op
J
A

Le suddette indennità vengono erogate nel limite del budget annualmente concordato per ciascun Istituto. Nel caso in cui il budget concordato non dovesse risultare sufficiente a remunerare le attività effettivamente svolte dal personale, gli importi contrattualmente previsti dovranno essere oggetto di opportuno riproporzionamento.


Le Parti poi, con riferimento alle squadre di emergenza, ritenuto che l'incarico assegnato non presenta elementi disagianti, ma potrebbe configurarsi, all'interno del nuovo regolamento sulla sicurezza in corso di riscrittura, come una FS di importo rivisitato rispetto alle FS attualmente assegnate all'interno della struttura organizzativa, si impegnano a considerare tale opzione all'interno dell'accordo integrativo 2018, sulla base dei seguenti criteri:

- a. *Avere i requisiti richiesti in termini di ore di formazione prevista (corso per addetti antincendio in attività a rischio elevato - 16 ore; corso di pronto soccorso aziendale per aziende o unità produttive di gruppo B - 12 ore).*

Le Parti, infine, si impegnano sul 2018 a fare una riflessione complessiva anche sul disagio derivante dal garantire periodi di apertura ad un'utenza esterna al servizio di afferenza.



Torino, 18.12.2017


La Delegazione di parte Pubblica


Alberto Pini -


la Delegazione di parte Sindacale



Fabio

Palmira

Carlo

L. Paffoni

Emanuele

AA